



# COMUNE DI PONZA

Provincia di Latina

*Servizio Polizia Locale*

Prot. n. \_\_\_\_\_

**ORDINANZA N. 17/2019**



**OGGETTO:** *Ordinanza sperimentale* per definizione e regolamentazione della mobilità sostenibile su tutto il territorio comunale, sulle Zone 20, sulle Zone 30 e sulle aree a divieto di transito temporanee. Misure a carattere permanente e a carattere stagionale (estate 2019). Conferme, integrazioni e modifiche della precedente Ordinanza n. 52/2018.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nel periodo Estivo la popolazione residente aumenta notevolmente per la presenza di turisti e villeggianti, tanto da rendersi indiscutibile disciplinare in modo conveniente la complessiva regolamentazione della mobilità su ruote;

**CONSIDERATO** che occorre approntare opportune misure per la tutela della incolumità pubblica e privata e per la viabilità stradale;

**RITENUTO** che per raggiungere tali obiettivi è indispensabile emanare apposite e precise direttive, invitando i cittadini, ospiti e relative associazioni di categoria, ad osservarle nell'interesse reciproco di una o più ordinata e responsabile convivenza;

**VISTA** la precedente **ORD. n° 52/2018**, in materia di regolamentazione del traffico;

**VISTO** il nuovo Codice della Strada (C.d.S.) D.lgs 285/92 e relativo documento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/92;

**SENTITO** il Comando della Polizia Locale e l'ufficio Urbanistica;

**VISTO** il nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza prot. 3859 del 15/05/2019, ai fini della sicurezza della navigazione portuale, registrato al protocollo dell'Ente n. 3921 del 16/05/2019;

**EVIDENZIATO** che a Ponza, i residenti e i turisti non sono penalizzati con misure di divieto assoluto di circolazione e che non vige il divieto di raggiungere Ponza con un veicolo;

**AVENDO** l'obiettivo di migliorare e razionalizzare la mobilità dell'isola di Ponza, ponendo come valori irrinunciabili lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la tutela del cittadino e dell'isola in cui vive;

**RITENUTO** di dover intervenire al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità, la salute pubblica e la sicurezza stradale, la tutela del territorio e dell'ambiente mediante la predisposizione di norme, nella previsione di un grande flusso turistico per la stagione 2019;

**RITENUTO** di dover mettere, in primo piano, la mobilità pedonale e il trasporto pubblico disincentivando l'uso di mezzi privati su ruota;

**RITENUTO** di dover garantire percorsi pedonali sicuri e un buon trasporto pubblico al fine di assicurare a tutte le componenti sociali della comunità di potersi muovere in libertà e in sicurezza sull'isola;

**CONSIDERATA** la specificità territoriale dell'isola di Ponza, la complessità organizzativa, funzionale e paesaggistica della infrastruttura viaria;

**RITENUTO** opportuno pertanto di prevedere un percorso trasformativo per fasi, attraverso un progressivo e costante coinvolgimento della popolazione;

**RITENUTO** altresì di dare avvio alla prima fase del percorso trasformativo prevedendo la sperimentazione di una nuova organizzazione funzionale e organizzativa della mobilità nell'area portuale dell'isola di Ponza, attraverso il ridisegno degli spazi pedonali, della viabilità e dei parcheggi e la sostanziale modifica dell'ordinanza "Regolamentazione del traffico su tutto il territorio comunale, compreso le zone dell'Ord. N. 52/2018;

**CONSAPEVOLE** che questa fase ha una funzione essenzialmente sperimentale e analitica, con l'obiettivo di raccogliere dati e di problematizzare le criticità della mobilità dell'isola nel periodo di massima saturazione;

**RITENUTO** che questa sperimentazione permetterà all'amministrazione di comprendere e mettere a sistema problematiche e relative soluzioni per la mobilità e di sperimentare soluzioni creative abbondantemente utilizzate in altri contesti europei in previsione della redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT);

**APPELLANDOSI** al senso civico di residenti e turisti per un uso moderato dei propri mezzi di locomozione, durante tutto l'anno solare;

**VISTO** il D.lgs. 267 del 18/08/2000;

**VISTE** le direttive internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile, in particolare la carta europea diritti del pedone del 1988, la Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo del 1992, la carta di Aalborg del 1994, la relazione della CE "città europee sostenibili" del 1996, Quarta Conferenza europea delle città sostenibili (Aalborg+10) del 2004 e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2017;

**EVIDENZIATO** che le immagini presenti all'interno della presente ordinanza hanno carattere esclusivamente esplicativo e non prescrittivo;

# ORDINA E DISPONE

## Art. 1

### **Definizione e delimitazione delle aree per la mobilità sostenibile sull'isola di Ponza: Aree pedonali, Zona 20, Zona 30 e zone in cui vige il divieto di transito stagionale salvo residenti e autorizzati.**

#### 1) Definizioni.

##### **Area pedonale:**



Come dal C.d.S., l'Area pedonale è definita come "una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi" (art 3. Comma 2).

##### **Zona 20**



La zona 20 è uno strumento urbanistico che permette una maggiore tutela del pedone. La velocità è limitata a 20 km orari. Per i veicoli motorizzati, l'arresto e la fermata è possibile esclusivamente nelle aree segnalate. L'ingresso e l'uscita dalla zona 20 sono indicate da segnaletica verticale e possibilmente da una diversa composizione formale della sede stradale (materiale diverso per la pavimentazione, presenza di arredo urbano ecc.)

##### **Zona 30**



La zona 30 è uno strumento urbanistico introdotto in Italia dalle direttive per la redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT).

Il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal codice stradale in ambito urbano. La minore velocità permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni.

L'istituzione di una Zona 30 comporta un aumento della sicurezza stradale: abbassando la velocità dai 50 km/h ai 30 km/h si riduce di oltre la metà lo spazio di arresto e si aumenta il raggio del cono visivo di chi conduce il veicolo. Con l'istituzione di una Zona 30, si riduce la fase di accelerazione dei veicoli con conseguente diminuzione del consumo di carburante e di emissioni inquinanti. Nelle Zone 30 sono previsti interventi volti a favorire pedoni e ciclisti come la riduzione dello spazio per la circolazione delle auto a favore di quello riservato alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali.

##### **Zona con divieto di transito stagionale**



La zona con divieto di transito stagionale e paragonabile a una *Zona a traffico limitato*: “area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”.

2) All'interno del Comune di Ponza sono istituite 6 aree per la mobilità sostenibile.

- **Area pedonale denominata Zona A** in località Ponza Porto, comprendente piazza Carlo Pisacane, corso Carlo Pisacane, piazza Gaetano Vitiello, via Dante Alighieri (dall'intersezione con corso Carlo Pisacane fino alla fine del tunnel di S. Antonio);
- **Zona20 e Zona con divieto di transito stagionale denominata Zona Bin** località Ponza Porto, comprendente via Banchina Tenente Di Fazio (compreso scalo d'alaggio), via Banchina Mamozio, via Banchina Molo Musco, via Roma, via comandante, piazza Chiesa Santissima Trinità, via Sindaco Vincenzo De Luca, via Madonna, via Parata, corso Umberto I, dall'intersezione con via Parata al ristorante Eea;
- **Zona 30 denominata Zona Cin** località Ponza Porto, comprendente il piazzale Banchina Santa Lucia, il piazzale Banchina Nuova, via Banchina Nuova, via Dante Alighieri (esclusa la parte che va dal tunnel S. Antonio all'intersezione con corso Carlo Pisacane), via Panoramica (dall'intersezione con via Dante Alighieri fino all'altezza dell'Ufficio Postale), il lungomare Cesarano, via Santa Mariafino all'intersezione con via Loggia;
- **Zona20e Zona con divieto di transito stagionale denominata Zona D** in località Santa Maria, comprendente via Loggia, il piazzale della chiesa di San Giuseppe e via Spiaggia Santa Maria;
- **Zona20 è Zona con divieto di transito stagionale denominata Zona E** in località Le Forna, comprendente il piazzale della chiesa di S. Maria Assunta e il tronco stradale lungo la via Chiesa Le Forna (dallo svincolo di via Forna Grande alla discesa di ingresso al piazzale della chiesa di S. Maria Assunta), via Montagnella, via Dietro la chiesa Le Forna.



Le Zone per la mobilità sostenibile.

3) Per salvaguardare la sicurezza stradale e per agevolare il buon esito di eventi e manifestazioni, la Polizia Locale può, sempre e comunque, assumere provvedimenti interdittivi alla circolazione stradale nelle diverse zone sopra indicate dell'isola e su tutte le strade comunali.

## Art. 2

### Area pedonale denominata Zona A

#### Definizione e regolamentazione




Zona A- Area pedonale

- 1) La Zona A è area pedonale per l'intero anno solare. È vietato l'ingresso a tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore. 24.00. Il transito di velocipedi, monopattini, Hoverboards e similari non è consentito.
- 2) In casi eccezionali, di necessità e urgenza (dovuti a motivi sanitari, incendi, calamità, lavori pubblici, edilizia privata), nella Zona A è consentito il transito dei mezzi di soccorso e di lavoro. Il transito è comunque subordinato al rilascio di una autorizzazione della Polizia Locale, tranne nei casi di assoluta urgenza.
- 3) All'interno della Zona A, le forniture per gli esercizi commerciali potranno avvenire solo ed esclusivamente mediante carrelli manuali o elettrici.
- 4) All'interno della Zona A, è consentito il transito dei veicoli a motore che trasportano carni fresche destinate all'unica macelleria della predetta zona, con accesso da via Dante e obbligo di circolare a passo d'uomo, limitatamente alle operazioni di scarico dei prodotti.
- 5) Nella Zona A, in giornate e in orari concordati con il Comune, di norma dalle ore 04.30 alle ore 07.30, potrà circolare un mezzo appartenente alla categoria L7e (o assimilabili) o macchine operatrici di piccole dimensioni della società addetta alla Nettezza Urbana (N.U.) per la pulizia e il decoro delle strade.
- 6) Nel periodo estivo, per agevolare i flussi di imbarco e sbarco di navi e aliscafi, le correnti pedonali formatesi durante lo sbarco, saranno indirizzate verso la Zona A e in generale verso le aree pedonali, così da agevolare il passaggio dei veicoli nelle aree limitrofe.

## Art. 3

### Zona20 denominata Zona B

## Definizione e regolamentazione



Zona B - Zona 20 e Zona con divieto di transito stagionale

1) La Zona B è una “Zona 20, paragonabile alle strade F bis previste dal C.d.S.<sup>1</sup>, per l’intero anno solare. La zona, essendo composta da strade dove non vi è una netta distinzione tra carreggiata e marciapiede, impone un utilizzo misto delle sezioni stradale. Inoltre, nel periodo estivo, la Zona B è attraversata da flussi pedonali costanti, durante la stagione estiva è la meta preferita di numerosi turisti e di frequentatori giornalieri, in particolare nelle ore serali e notturne. La zona è comparabile a quelle zone che in Francia, Belgio, Svizzera e Olanda sono chiamate “Zone di incontro”;

2) Nella Zona B per i motivi indicati in premessa al punto 1, è istituita l’area pedonale e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 20.30 alle ore 02.00;

3) Durante l’attivazione della Zona con divieto di transito stagionale, nella Zona B è consentita la circolazione pedonale e ciclabile. La circolazione di tutti i veicoli a motore è consentita solo ed esclusivamente dietro il rilascio dell’apposito contrassegno autorizzativo della Polizia Locale ovvero, durante i primi 15 giorni dall’inizio della zona con divieto di transito stagionale, con avvenuta richiesta. È precluso l’ingresso alla Zona B a tutti i mezzi pesanti (superiore a 3,5t) ad eccezione di trasporto combustibili con entrata nella Zona B dalle ore 13:00 fino alle ore 16.00;

L’ingresso in via Molo Musco è consentito soltanto previo nulla osta rilasciato dall’Ufficio

<sup>1</sup> Strada F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada.

Circondariale Marittimo di Ponza e dotati di apposito permesso;

4) I residenti delle zone A e B e delle strade accessibili unicamente dalle predette zone<sup>2</sup>, muniti di contrassegno, possono accedere alla Zona B ad eccezione delle seguenti fasce orarie:

10:00 alle 12:00

16:00 alle 18:00

20:30 alle 02:00

Durante l'attivazione della zona con divieto di transito stagionale, nella Zona B sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli a trazione elettrica e ibrida che hanno libero accesso, ad eccezione degli orari su indicati al punto 4 e senza l'obbligo del contrassegno autorizzativo.

Sono esclusi dal divieto di circolazione, senza alcuna limitazione di orario, i veicoli di servizio del Comune, della Polizia Locale, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco, dell'Ares 118, dei veicoli con il contrassegno rilasciato ai sensi del D.P.R n. 495/1992 (portatori di handicap).

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione, solo quando questa avvenga per motivi di servizio, i veicoli del personale medico, della SEP, di Acqua Latina, delle Poste Italiane, dei servizi cimiteriali, dei dipendenti dell'istituto scolastico Plesso Pisacane e del Personale M.I.T. in possesso del contrassegno Modello "119 (CENT)".

5) I mezzi dei fornitori di merci non deperibile da consegnare alle attività insistenti, nella Zona B muniti del contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale, possono circolare dalle ore 13:00 alle ore 16:00 è altresì permesso di circolare nella Zona B senza limitazioni d'orario solo per il trasporto di medicinali o di particolari categorie di beni di approvvigionamento (tipo ossigeno etc.) da autorizzare preventivamente.

Il predetto permesso vale anche per la farmacia indicata nella Zona A.


6) È confermato il divieto di fermata su via Ten. Di Fazio durante tutto l'anno solare.

È istituito un passaggio pedonale in via Ten. Di Fazio, parallelo all'asse stradale, di larghezza pari a metri 1,50 e provvisoriamente separato dalla carreggiata da striscia longitudinale continua ovvero da segnaletica orizzontale. Il semaforo posizionato alla Banchina Ten. Di Fazio regola il traffico a senso unico alternato h 24 e per tutto l'anno solare.



<sup>2</sup> Via Chiesa, p-80, Salita Parata, via corridoio, 314, 316, 372, 173, 375, 378, 382, 36, 380, via Casino, 355,356, salita Scarpellini, via Scotti Basso. Fonte: "Stradario Ponza".

Sullo scalo di alaggio della Banchina Ten. Di Fazio, sono riservati 4 stalli carico-scarico merci per attività commerciali site su via banchina nuova e via Banchina Ten. di Fazio. È garantito uno spazio (min. 5m) per l'alaggio delle imbarcazioni.




Scalo di alaggio Banchina Ten. Di Fazio

7) È confermato il divieto di sosta 00-24 su ambo i lati delle strade di via Roma nel tratto tra via Comandante a via Sindaco Vincenzo De Luca. È istituito uno stallone in via Roma nel tratto compreso tra piazza Carlo Pisacane e via Comandante per il carico/scarico merci. Sul piazzale della Chiesa della Santissima Trinità il divieto di fermata è permanente durante tutto l'anno solare. Sono riservati n.2 stalli ai veicoli di portatori di handicap e n. 1 stallone riservato alla Polizia Locale. Sono esclusi dal divieto di fermata i veicoli degli sposi, dei servizi sanitari e cimiteriali.



Via Roma

8) Sullo scalo di alaggio della Banchina Mamozio, sono riservati n. 2 stalli carico-scarico merci per attività commerciali. Sono previsti stalli per motocicli e ciclomotori su via Banchina Mamozio riservati ai residenti. Gli altri stalli sono riservati ai Taxi/NCC (n. 4) + n.2 diversamente abili;



I mezzi adibiti al trasporto di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana devono possedere l'attestazione ATP in regola, pena l'immediata revoca del permesso di stallo.

9) È confermato il divieto di fermata sulla banchina del Molo Musco (lato interno al porto). Sono riservati due stalli per i mezzi di servizio l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza (lato interno al porto). Sono riservati 3 stalli agli autorizzati nella piazzola denominata "la caletta" (lato esterno al porto) solo durante l'orario di lavoro e il mezzo marittimo è impegnato in attività di pesca. È altresì consentita la sosta di un veicolo degli ormeggiatori (h. 24), due per le Forze di Polizia, uno per il carico/scarico merci (riservato alle attività commerciali e alle attività da diporto) Cinque stalli per veicoli a due ruote.



## Art. 4

### Zona 30 denominata Zona C

#### Definizione e Regolamentazione



Zona C - Zona 30

1) La Zona C è una Zona 30 per l'intero anno solare.


La Zona C è percorribile da tutti i veicoli fatta eccezione per i tunnel di Giancos e di Santa Maria per i quali sono parzialmente confermate le disposizioni di cui all'ordinanza n. 52/2018.

2) In particolare: All'interno del tunnel di Santa Maria, la circolazione è confermata a senso unico alternato permanente, regolata da appositi semafori. Nei tunnel di Giancos e di Santa Maria vige il divieto assoluto di transito ai mezzi pesanti (superiore a 3,5t).

I mezzi autorizzati al transito sono quelli del TPL e della N.U. Sono altresì autorizzati al transito in entrambi i sensi: i mezzi per la distribuzione di carburante in località Santa Maria, di norma dalle ore 22.30 alle ore 24.00, nonché delle ore 14.00 alle ore 15.30; i mezzi per il trasporto di materiali edili in località Santamaria, di norma dalle 22.30 alle ore 24.00, nonché delle ore 14.00 alle ore 15.30.

Il limite massimo di velocità all'interno dei tunnel è stabilito a 20 km orari.

3 L'area della banchina nuova è così riorganizzata per tutelare maggiormente i pedoni, per garantire un miglior decoro urbano, per semplificare il traffico veicolare e per garantire un numero appropriato di stalli per i residenti.



Riorganizzazione Banchina Nuova

È prevista un'area pedonale lungo tutto il fronte mare dalla Banchina Santa Lucia fino piazza S'Antonio. Questo permetterà ai flussi pedonali di imbarco e sbarco di muoversi in sicurezza e raggiungere agevolmente le altre aree pedonali. Sul lato mare è prevista una fermata del TPL e un'area di sosta coperta.

Le carreggiate all'interno della Banchina Nuova saranno segnalate con segnaletica orizzontale e avranno una sezione ridotta così da razionalizzare il traffico veicolare e diminuire la velocità dei veicoli stessi.

Il traffico di imbarco e sbarco sarà gestito da personale di Polizia Stradale, ex. Art.6, n. C.d.S. con particolare riguardo ai dettami di legge in area portuale e di concerto con la polizia locale., è consentito incolonnarsi sulla corsia d'imbarco, predisposta sul lato mare, entro 30 minuti prima della partenza.

L'area parcheggio della banchina nuova è destinata alle attività portuali e commerciali e ai residenti dell'isola, di libera sosta entro gli stalli appositi per durata h 1 ora con obbligo di attivazione disco orario dalle 8:00 alle 20:00. Per motivi di sicurezza e di deflusso del traffico è assolutamente vietata la fermata su tutta la Banchina Nuova fuori dalle aree destinate a parcheggio evidenziate con apposita

segnaletica orizzontale e verticale.

È fatto divieto di stazionamento in banchina ai veicoli compattatori e trasporto rifiuti di ogni genere che dovranno effettuare l'imbarco mediante procedura separata e di concerto con il personale di polizia stradale, al fine di scongiurare emissioni odorose in contiguità con flusso e stazionamento pedonale e veicolare.


4) Sono riservati stalli alle seguenti categorie:

- n.8 stalli ai NCC/taxi in prossimità della zona di imbarco e sbarco delle navi;
  - n. 61 stalli a disco orario (1 ora) riservati ai residenti e titolari di attestazione per l'esenzione dell'imposta di sbarco per l'anno 2019;
  - n.3 stalli per portatori di handicap (valido solo se la vettura è utilizzata dal titolare del diritto);
  - n. 1 stallo per mezzi di soccorso sulla Banchina Santa Lucia;
  - n. 2 stalli per i mezzi gru di alaggio;
  - n. 8 stalli per personale autorizzato Zona A2;
  - n. 8 stalli liberi;
  - n. 4 stalli per carico/scarico merci;
- sono istituiti stalli per ciclomotori, come da grafici allegati;

5) È confermato il divieto di fermata in ambo i lati di via Dante, ad eccezione delle aree e piazzole segnalate.

6) Di fronte l'inizio di via Panoramica, nell'antistante piazzale di Sant'Antonio, è prevista una fermata per il trasporto pubblico e 1 stallo per i veicoli di consegna-ritiro merci, 1 stallo per portatori di Handicap, 1 stallo riservato a quota rosa, 1 stallo a fascia oraria.

I mezzi possono sostare esclusivamente per il tempo necessario al carico e lo scarico. terminate le operazioni, sono riservati loro degli stalli sulla strada Panoramica, sui due piazzali successivi al Belvedere Chiaia di Luna.




Su via Panoramica, all'altezza della Posta, è istituito uno stallo per disabili.

7) È confermata l'area di parcheggio antistante Palazzo Martinelli, dove è riservato uno stallo per i portatori di handicap, uno stallo a disco orario (30 min.), e due per carico e scarico merci.

8) È confermato il divieto di fermata sul Lungomare Cesarano lato monte, mentre è consentito il parcheggio lato mare su parte della piazza nelle aree predisposte a disco orario con segnaletica orizzontale (1 ora).

Alle attività commerciali è consentito posizionare un veicolo nell'area di fronte la via Salita Giancos con disco orario e idonea segnaletica carico/scarico merci, affianco il parco giochi, solo ed esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, comunque non oltre un'ora.

È consentito il parcheggio negli appositi spazi sempre limitatamente ad 1 ora con disco orario.



## Art. 5

### Zona 20 denominata Zona D

### Definizione e regolamentazione



Zona D - Zona 20

1) La Zona D è una “Zona20” in località Santa Maria (paragonabile alle strade F bis previste dal C.d.S.) per l’intero anno solare. All’interno della Zona D i pedoni hanno la precedenza su tutti gli altri mezzi di trasporto; la velocità massima è limitata a 20 km orari.

2) Nella Zona D è istituito il divieto di transito stagionale, dal 15 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019.

3) Nella Zona D, durante l’attivazione del divieto di transito stagionale è consentita la circolazione pedonale e ciclabile. La circolazione di tutti i veicoli a motore è consentita solo ed esclusivamente dietro il rilascio dell’apposito contrassegno autorizzativo della Polizia Locale. È precluso l’ingresso alla Zona D a tutti i mezzi pesanti (superiore a 3,5t).

I residenti della Zona D e delle strade pedonali ad esse connesse, muniti di contrassegno, possono accedere alla stessa senza limitazione di orari.

Nella Zona D sono esclusi dal divieto di circolazione, i veicoli a trazione elettrica e/o ibrida, che hanno libero accesso senza alcuna limitazione di orari e senza l’obbligo del contrassegno autorizzativo.

Nella Zona D sono altresì esclusi dal divieto di circolazione, senza alcuna limitazione di orario, i veicoli di servizio del Comune, della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, della Provincia di Latina, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco, veicoli di soccorso, del personale medico del Poliambulatorio, dei servizi di N.U., della SEP, di AcquaLatina, delle Poste Italiane e dei servizi cimiteriali.

Nella Zona D possono circolare senza limitazione di orari i Taxi/NCC e i veicoli con il contrassegno rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 495/1992 (portatori di handicap).

4) E’ confermato il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati delle strade comunali di via Loggia e via Spiaggia Santa Maria ad eccezione delle aree autorizzate. Nel Piazzale della chiesa di Santa Maria il divieto di fermata è permanente durante tutto l’anno solare. Sono esclusi dal divieto di fermata i veicoli dei portatori di handicap, degli sposi, dei servizi sanitari e cimiteriali.


5) E’ istituito uno stallo su via Spiaggia Santa Maria lato mare, di fianco all’attività “Da Luciano” solo per le attività di carico e scarico merci.

6) Nella Zona D, il contrassegno è rilasciato dalla Polizia Locale nei casi di seguito elencati:

- residenti nella zona D e delle strade accessibili unicamente dalle predette zone del Comune di Ponza;
- auto di cortesia di alberghi, affittacamere e B&B, limitatamente ad un solo veicolo solo se intestato all'attività e previo pagamento dei diritti di istruttoria. L'autorizzazione consente la circolazione solo un'ora prima della partenza e un'ora dopo l'arrivo delle navi e degli aliscafi;
- dipendenti delle attività turistico-commerciali presenti nella Zona D e delle strade accessibili unicamente dalle predette zone, esclusivamente con mezzi a due ruote. \A costoro è consentita l'entrata e l'uscita dalla Zona D, limitatamente all'orario di inizio e fine dell'attività lavorativa;
- mezzi di lavoro per l'edilizia, solo per periodi concordati con l'ufficio della Polizia Locale.

## ART. 6

### Zona 20 denominata Zona E Definizione e regolamentazione



Zona E - Zona 20

1) La Zona E è una “Zona 20” in località Le Forna, paragonabile alle strade F bis previste dal C.d.S., per l'intero anno solare. All'interno della zona i pedoni hanno la precedenza su tutti gli altri mezzi di trasporto; la velocità massima per tutti i mezzi di trasporto è limitata a 20 km orari.

2) Nella Zona E è istituito il divieto di transito stagionale, dal 15 giugno 2019 al 30 settembre 2019,

escluso il tronco stradale lungo la strada provinciale Le Forna, dallo svincolo di via Forna Grande alla discesa di ingresso al piazzale della Chiesa di S. Maria Assunta, dal 15 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019.

3) È consentita la circolazione pedonale e ciclabile.

La circolazione di tutti i veicoli è consentita solo ed esclusivamente dietro il rilascio dell'apposito contrassegno autorizzativo della Polizia Locale. È precluso l'ingresso alla Zona E a tutti i mezzi pesanti (3,5t) escluso il tronco stradale lungo la strada provinciale Le Forna, dallo svincolo di via Forna Grande alla discesa di ingresso al piazzale della Chiesa di S. Maria Assunta.

I residenti della Zona "E" e delle strade pedonali ad esse connesse, muniti di contrassegno, possono accedere alla stessa senza limitazione di orari.

Nella zona "E" sono esclusi dal divieto di circolazione, i veicoli a trazione elettrica e/o ibrida dei residenti dell'isola di Ponza, che hanno libero accesso senza alcuna limitazione di orari e senza l'obbligo del contrassegno autorizzativo.

Nella zona E sono altresì esclusi dal divieto di circolazione, senza alcuna limitazione di orario, i veicoli di servizio del Comune, della Polizia Locale, delle Forze dell'Ordine, della Provincia di Latina, della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco, dell'Ares 118, del personale medico del Poliambulatorio, dei servizi di N.U., della SEP, di Acqualatina, delle Poste Italiane e dei servizi cimiteriali.

Nella Zona E possono circolare senza limitazione di orari i Taxi/NCC e i veicoli con il contrassegno rilasciato ai sensi del Dpr n. 495/1992 (portatori di handicap).

4) Sul Piazzale della chiesa S. Maria Assunta il divieto di fermata è permanente durante tutto l'anno solare. Sono esclusi dal divieto di fermata i veicoli dei portatori di handicap, degli sposi, dei servizi sanitari e cimiteriali.

Sul piazzale della Chiesa di S. Maria Assunta è previsto il divieto di sosta per tutto l'anno solare.

5) Sul tronco stradale lungo la strada provinciale Le Forna, dallo svincolo di via Forna Grande alla discesa di ingresso al piazzale della Chiesa di S. Maria Assunta è assolutamente vietata la fermata.

6) Nella Zona E, il contrassegno è rilasciato dalla Polizia Locale nei casi di seguito elencati:

- residenti nella zona E e delle strade accessibili unicamente dalle predette zone del Comune di Ponza;
- auto di cortesia di alberghi, affittacamere e B&B, limitatamente ad un solo veicolo solo se intestato all'attività e previo pagamento dei diritti di istruttoria. L'autorizzazione consente la circolazione solo un'ora prima della partenza e un'ora dopo l'arrivo delle navi e degli aliscafi;
- dipendenti delle attività turistico-commerciali presenti nella Zona E e delle strade accessibili unicamente dalle predette zone, esclusivamente con mezzi a due ruote. A costoro è consentita l'entrata e l'uscita dalla Zona B, limitatamente all'orario di inizio e fine dell'attività lavorativa;
- mezzi di lavoro per l'edilizia, solo per periodi concordati con l'ufficio della Polizia Locale.

## Art. 7

## Strade provinciali Ponza-Le Forna e Ponza-Tre Venti (detta Panoramica)

1) Sono confermate con parziali modifiche le disposizioni dell'ordinanza n. 52/2018.

2) Strada provinciale Ponza-Le Forna:

E' confermato il divieto di fermata su ambo i lati della strada provinciale Ponza/Le Forna, dal km 0,70 al km 1,200 (Grotta del Serpente), con esclusione delle aree segnalate e destinate alla sosta.

E' confermato il divieto di sosta sul lato monte della strada Provinciale Ponza-Le Forna, dalla Villa delle Tortore a Punta Incenso, ad eccezione delle aree e piazzole segnalate per la sosta.

Sul lato mare il parcheggio è consentito nelle aree appositamente segnalate.

Sono istituiti tre stalli a disco orario (30 min), sulla strada provinciale Le forna, lato mare, adiacente all'intersezione con la discesa d'ingresso al piazzale della chiesa S. Maria Assunta.

Le operazioni di carico-scarico delle merci sono consentite nelle apposite aree.

È confermato il divieto di fermata nelle piazzole in località Punta Incenso e Cala Feola, nell'area segnalata per consentire la corretta manovra di inversione di marcia agli autobus del TPL e ai mezzi commerciali.

È confermato il divieto di fermata sul lato monte della strada comunale Cala Feola e Cala Fonte, mentre di norma è consentito il parcheggio sul lato mare (ad eccezione delle aree segnalate dal divieto, e comunque non di fronte a abitazioni e/o esercizi commerciali)

È confermato l'uso libero del parcheggio nell'area antistante il plesso scolastico di via Cavatella e nell'ampio parcheggio di Calacaparra.

È istituito un parcheggio al Villaggio dei Pescatori, riservato ai residenti.

E' confermato il divieto di sosta permanente sul lato mare della strada comunale che dalla Provinciale porta al Tele posto dell'Aeronautica Militare.

3) Strada provinciale Ponza-Tre Venti (detta Panoramica):

È confermato il divieto di fermata in ambo i lati il via Panoramica, ad eccezione delle aree e piazzole segnalate.

Dal 15 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019, per raggiungere la zona Sud (Porto, S. Antonio, Giancos), a tutti i veicoli provenienti dalla zona Nord (Le Forna), giunti all'altezza dell'incrocio con la strada Panoramica, è fatto obbligo di deviare per la suddetta strada provinciale. Sono esclusi dal predetto obbligo i mezzi del TPL.

In via Chiaia di Luna sono istituiti 10 stalli per i residenti.

Sul belvedere di Chiaia di Luna sono confermati gli stalli già disposti.

E' confermato il divieto di fermata nelle due piazzole comprese nel tratto di via Panoramica, tra il belvedere Chiaia di Luna e il fabbricato Gescal, in quanto aree riservate allo stallo dei mezzi TPL e

dei mezzi dei fornitori di merci.

E' istituito il divieto di sosta su tutto il piazzale Dragonara compreso le strade ad esso connesse, con l'esclusione di un posto handicap.

## Art. 8

### Stazionamenti riservati al TPL

1) In via provvisoria, per il TPL sono confermati n. 5 posti di stazionamento per gli autobus parcheggio in località Cala Caparra (capolinea) e n. 3 posti di stazionamento in via Panoramica zona Guarini.

## Art.9

### Regolamentazione per i noleggi auto/ciclomotori

1) Ai veicoli e ciclomotori a noleggio è assolutamente vietata la circolazione nelle zone B, D ed E dal 15 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019.

2) I titolari delle rimesse dei mezzi a noleggio sono obbligati ad apporre sui loro veicoli un adesivo e/o targhetta contenente la denominazione della ditta e il numero progressivo del veicolo in licenza.

3) I titolari delle rimesse dei mezzi a noleggio sono obbligati a rilasciare all'utente un attestato firmato con le generalità dell'utente, la targa del veicolo, l'ora dell'inizio e della presunta fine locazione.

4) I titolari delle rimesse dei mezzi a noleggio sono altresì obbligati a informare l'utente del contenuto della presente Ordinanza, in particolare delle zone interdette alla circolazione, rilasciando copia dell'ordinanza stessa.

5) I veicoli offerti in locazione devono essere custoditi nelle rimesse e non devono essere esposti, occupando la sede stradale o il suolo pubblico (se non diversamente autorizzati).

6) La Polizia Locale effettuerà rigorosi controlli sulla sicurezza dei mezzi a noleggio e sulla loro rumorosità.

Ai titolari delle rimesse a noleggio trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pari da un minimo di euro 103,29 ad un massimo di euro 516,45. In caso di recidiva, si potrà procedere alla sospensione o revoca dell'autorizzazione al noleggio.

## Art. 10

### Divieti di circolazione a Ponza

1) Sono confermati i divieti alla circolazione sull'intero territorio dell'isola di Ponza per Camper, Caravan, Autocaravan, Roulotte e similari.

## Art. 11

### Rilascio contrassegni, diritti di segreteria e di istruttoria

1) Sul sito del Comune di Ponza è disponibile la modulistica per le richieste del contrassegno.

- 2) Il contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale deve essere esposto in modo ben visibile e nella forma originale. Il contrassegno fotocopiato non ha alcuna validità. La mancata esposizione del contrassegno equivale alla mancanza di possesso dello stesso.
- 3) Coloro che intendono chiedere permessi in deroga alla presente Ordinanza e nei limiti della stessa, devono presentare alla Polizia Locale domanda ben motivata e circostanziata, in carta semplice, previo pagamento dei diritti di istruttoria.
- 4) I diritti di segreteria e di istruttoria per il rilascio dei permessi di circolazione devono essere versati sul c/c n. 75177213 intestato alla Polizia Locale di Ponza.
- 5) Si demanda al servizio di Polizia Locale eventuale emissioni di atti esplicativi riguardo l'iter procedimentale ed istruttorie da porsi in essere, al fine del materiale rilascio di contrassegni e delle autorizzazioni. Ogni rilascio di autorizzazioni e contrassegni sarà preventivamente soggetto al versamento dei diritti di istruttoria da allegare alla richiesta.

## Art. 12 Sanzioni e revoca

- 1) I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge e saranno inoltre ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno eventualmente derivare alla Pubblica Amministrazione e/o a terzi, in relazione all'inosservanza delle presenti norme e di quelle qui non contemplate che tuttavia derivano da norme di legge.
- 2) In caso di smarrimento o furto del contrassegno, il duplicato può essere rilasciato previa denuncia ai carabinieri e dietro il pagamento delle spese di istruttoria di euro 25,00.

## IL SINDACO DISPONE

- 1) La Polizia Locale e gli Uff./Agenti di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e l'art. 1174 c. 2° del Codice della Navigazione, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.
- 2) La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Latina, alla Provincia di Latina, al comando Stazione Carabinieri di Ponza, al Comando Tenenza di Finanza di Ponza, al comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo Ponza, al comando della Polizia Locale di Ponza e viene pubblicata sull'albo on-line del sito del Comune di Ponza.
- 3) Avverso la presente ordinanza, per le sole parti che modificano o integrano le Ordinanze precedenti, in particolare l'Ord. N. 52/2018 non opposte e quindi esecutive, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR (Sezione staccata di Latina), ovvero entro 120 giorni come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**IL SINDACO**

*Prof. Francesco Ferraiuolo*

